

COMUNE DI CAPANNORI REP. N. 16.368

(PROVINCIA DI LUCCA)

**CONTRATTO RELATIVO ALLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO
EDUCATIVO PER LA PRIMA INFANZIA DEL NIDO D'INFANZIA
"COSIMO" CON SEDE IN FRAZIONE LAMMARI (C.I.G. N.
6300992F13).**

L'anno 2019 (duemiladiciannove) in questo giorno 19 (diciannove) del mese di marzo nella Sede Municipale di Capannori ubicata in Capannori (Lu), capoluogo, Piazza Aldo Moro, 1,

SCRITTURA PRIVATA

da valersi ad ogni effetto di Legge fra i Signori:

1) Dr.ssa Maria Elisabetta Luporini nata a Lucca il 25 luglio 1959, nella sua qualità di Responsabile del Settore Servizi alla Persona del Comune di Capannori (codice fiscale partita I.V.A. n. 00170780464) e domiciliata per la qualifica presso la Sede Comunale ubicata in Capannori (Lu), capoluogo, Piazza Aldo Moro, 1, la quale dichiara di intervenire alla stipula della presente scrittura privata non in proprio ma in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta e ciò in forza dell'articolo 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e sue successive modifiche ed integrazioni, dell'articolo 8, comma 2°, lettera c) del Regolamento sull'Ordinamento Generale dei Servizi e degli Uffici approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 288 del 30 dicembre 2010, esecutiva e sue successive modifiche ed integrazioni e del Decreto Sindacale di nomina n. 04/2018 del 01 marzo 2018 e la medesima firma la presente scrittura privata mediante firma digitale rilasciata da ArubaPEC S.p.A., la cui

validità è stata accertata mediante il sistema di verifica collocato all'indirizzo <http://vol.ca.notariato.it/>, ove risulta la validità dal 07 marzo 2017 al 07 marzo 2023 – numero di serie 52320e0d58fabb6510ec4c55dbf50ae7 e che il certificato non risulta revocato alla data odierna.

La medesima dichiara inoltre l'insussistenza a proprio carico di ipotesi di conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 6 bis della Legge n. 241/1990 e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013;
(di seguito Amministrazione appaltante);

2) Luca Giovanni Rinaldi nato a Lucca l'otto ottobre 1962, il quale dichiara di intervenire alla stipula della presente scrittura privata non in proprio ma unicamente nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Consigliere della Cooperativa Sociale SO. & CO. (Consorzio per la Cooperazione e la Solidarietà) Consorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. (codice fiscale e partita I.V.A. n. 01748240460), con sede in Lucca (Lu), frazione Mugnano, Via Enrico Mattei, 293/F e il medesimo firma la presente scrittura privata con firma digitale rilasciata da ArubaPEC S.p.A., la cui validità è stata accertata mediante il sistema di verifica collocato all'indirizzo <http://vol.ca.notariato.it/>, ove risulta la validità dal 25 luglio 2016 al 25 luglio 2019 - numero di serie 4a28e66312c2abe3d86771c12d18724d e che il certificato non risulta revocato alla data odierna.

(di seguito Impresa appaltatrice).

Le parti contraenti si danno inoltre reciprocamente atto che la presente scrittura privata viene stipulata conformemente a quanto disposto dal Decreto

Legislativo n. 82 del 07 marzo 2005 e sue successive modifiche ed integrazioni e della normativa vigente in tema di appalti e concessioni.

PREMESSO

CHE con Determinazione Dirigenziale n. 721 del 19 giugno 2015 del Dirigente del Servizio Servizi alla Persona veniva approvata, fra l'altro, la modalità di gara da svolgersi mediante procedura aperta tramite concessione, con la pubblicazione del bando, ai sensi dell'articolo 30 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e sue successive modifiche ed integrazioni, con aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 83 del suddetto Decreto Legislativo, per l'affidamento del servizio educativo per la prima infanzia dell'asilo nido "Cosimo" con sede in frazione Lammari, per la durata di anni 10 (dieci), per l'importo a base d'asta di € 195.000,00 (euro centonovantacinquemila e centesimi zero), I.V.A. esclusa annui e così per un importo complessivo di € 1.950.000,00 (euro unmilionenovecentocinquantamila e centesimi zero), I.V.A. esclusa;

CHE nei giorni 21 luglio 2015, seduta pubblica, 23 e 24 luglio 2015, sedute riservate e 29 luglio 2015, seduta pubblica, si è svolta la gara per l'affidamento del servizio in parola tramite concessione, dalla quale è scaturito che l'Impresa appaltatrice ha offerto di eseguire il servizio di cui trattasi con un ribasso pari al 25,64% (euro venticinque e centesimi sessantaquattro per ogni cento euro) sull'importo a base d'asta e così per l'importo annuo di € 145.002,00 (euro centoquarantacinquemiladue e centesimi zero), I.V.A. esclusa, e così per complessivi € 1.450.020,00 (euro unmilionequattrocentocinquantamilaventi e centesimi zero), I.V.A. esclusa, ottenendo il punteggio di 98,46 (novantotto virgola quarantasei), scaturito

dalla valutazione sia dell'offerta economica che dall'offerta tecnica presentate in sede di gara dall'Impresa appaltatrice e che in copie, debitamente firmate digitalmente dai contraenti, vengono conservate nel fascicolo e sebbene materialmente non allegate al presente contratto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

CHE l'Impresa appaltatrice ha dichiarato in sede di gara che in caso di aggiudicazione dell'appalto, avrebbe affidato l'esecuzione del servizio in parola alla Dado Magico Cooperativa Sociale con sede in Capannori (Lu), frazione Marlia, Via dei Ceccotti, 1/a, codice fiscale partita I.V.A. n. 01843100460;

CHE con Determinazione Dirigenziale del Servizio Servizi Istituzionali alle Imprese n. 921 del 29 luglio 2015 venivano approvati i verbali di gara e aggiudicato in via provvisoria il servizio di cui sopra all'Impresa appaltatrice;

CHE con Determinazione Dirigenziale del Servizio Servizi Istituzionali alle Imprese n. 1145 del 24 settembre 2015 si provvedeva all'aggiudicazione definitiva a favore dell'Impresa appaltatrice;

CHE sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica, tecnica, economica e finanziaria sia dell'Impresa appaltatrice sia della Cooperativa esecutrice;

CHE con nota acquisita al protocollo in data 15 gennaio 2019 con il n. 3337/2019, la Cooperativa Sociale La Gardenia Società Cooperativa Sociale (codice fiscale partita I.V.A. n. 01824010464) con sede in Viareggio (Lu), capoluogo, Via di Montramito, 42 A/3 ha comunicato che, con atto ai rogiti del Notaio Dr. Domenico Costantino di Lucca, Repertorio n. 109647 del 31 dicembre 2018, registrato a Lucca in data 29 gennaio 2019 al n. 681, è avvenuta la fusione per incorporazione della Cooperativa Dado Magico

Cooperativa Sociale e che pertanto la Cooperativa Sociale La Gardenia incorporante subentra, con soluzione di continuità, in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo alla Cooperativa Sociale incorporata Dado Magico compresi, di conseguenza, quelli regolati dalla presente scrittura privata;

CHE è stata acquisita la certificazione della Prefettura di Lucca, attestante l'insussistenza, a carico dei soggetti controllati, ai sensi dell'articolo 87 del Decreto Legislativo 08 novembre 2011 n. 159, sia dell'Impresa appaltatrice che della nuova Cooperativa esecutrice, di procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui alla Legge n. 575/1965;

CHE in attuazione dell'articolo 2 della Legge 22 novembre 2002 n. 266, l'INAIL e l'INPS, con il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) con scadenza validità in data 13 giugno 2019, protocollo documento INAIL n. 15125378 , hanno dichiarato la regolarità contributiva dell'Impresa appaltatrice e che l'INAIL e l'INPS, con il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) con scadenza validità in data 06 giugno 2019, protocollo documento INAIL n. 15040156 hanno dichiarato la regolarità contributiva della nuova Cooperativa esecutrice;

CHE al finanziamento del servizio si provvede con il Capitolo 13320, bilanci dall'anno 2015 fino all'anno 2025.

CHE con Determinazione Dirigenziale n. 1310 del 26 ottobre 2015 del Servizio Servizi alla Persona è stato determinato di affidare la concessione del servizio educativo per la prima infanzia del nido d'infanzia "Cosimo" al Consorzio SO. & CO., consorziato con la Cooperativa Sociale a r.l. Dado Magico, in qualità di Cooperativa esecutrice del servizio per il periodo 01 settembre 2015 – 31 luglio 2025 e impegnare la spesa complessiva prevista

per la gestione del servizio in oggetto, per il periodo 01 settembre 2015 – 31 luglio 2025 di € 1.508.020,80 (euro unmilione cinquecentoottomilaventi e centesimi ottanta), I.V.A compresa;

CHE sulla base della comunicazione della Cooperativa Sociale La Gardenia Società Cooperativa Sociale sopra riportata, si specifica che la medesima sarà esecutrice del servizio per il periodo dal 01 gennaio 2019 – 31 luglio 2025;

CHE il suddetto affidatario, stante l'urgenza di dare avvio alle attività educative, iniziava a svolgere il servizio presso l'Asilo Nido "COSIMO ISOLA", posto in frazione Lammari, Via delle Ville;

CHE nelle more della stipula della presente scrittura privata alle condizioni risultanti dall'esito della gara e sopra riepilogate, a seguito di una verifica, da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, dello stato di consistenza strutturale dell'edificio comunale che ospita l'Asilo Nido "COSIMO ISOLA", posto in frazione Lammari, Via delle Ville, luogo di svolgimento del suddetto servizio educativo per la prima infanzia affidato al Consorzio SO. & CO., veniva constatato un imprevisto ed imprevedibile deterioramento fisico e strutturale della struttura lignea portante tanto da ipotizzare una compromissione della staticità della struttura nel suo complesso che rendeva e rende tuttora impossibile l'utilizzo dei locali dell'edificio per gli scopi didattici a cui è destinato, come risulta dal rapporto protocollo n. 25.982 del 07 aprile 2016 a firma del Dirigente del Servizio "Servizi alla Città", Arch. Stefano Modena;

CHE dell'esito dell'ispezione di cui al sopra citato rapporto veniva data immediata informazione alla Cooperativa SO. & CO., affidataria che gestiva il servizio di asilo nido nei predetti locali, alla Dirigente del Servizio "Servizi alla Persona", Dr.ssa Maria Elisabetta Luporini ed ai genitori convocati in

assemblea pubblica alle ore 21,00 del medesimo giorno, contestualmente alla comunicazione della immediata sospensione dell'attività didattica;

CHE il Sindaco del Comune di Capannori, ritenuto necessario, a seguito di quanto sopra, inibire formalmente l'utilizzo della struttura al fine di effettuare ulteriori verifiche, necessarie opere di consolidamento statico e verifiche di eventuali responsabilità nella progettazione, esecuzione e qualità dei materiali utilizzati nella realizzazione dell'edificio in questione, vista la dichiarazione e certificazione di inagibilità momentanea della struttura emessa dal Dirigente del Servizio "Servizi alla Città" e ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'articolo 54 del Decreto Legislativo n. 267/2000 per l'emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti in materia edilizia, sanitaria e di polizia urbana, con Ordinanza di inagibilità n. 151/16, protocollo n. 26136 del 07 aprile 2016, dichiarava l'inagibilità dei locali dell'edificio comunale che ospitava l'Asilo Nido "COSIMO ISOLA" dalla data dell'Ordinanza stessa, inibendone l'utilizzo al fine di ripristinare le condizioni di agibilità della struttura e di tutelare l'incolumità dei bambini e degli operatori fino alla sua completa messa in sicurezza;

CHE il Dirigente del Servizio "Servizi alla persona", Dr.ssa Maria Elisabetta Luporini, vista la sopra citata Ordinanza contingibile ed urgente e ritenuto necessario reperire, con somma urgenza, spazi adeguati dove trasferire i bambini e gli educatori, al fine di non creare ulteriori disagi alle famiglie e di garantire la continuità del servizio e le attività del concessionario nonché individuati tali spazi nelle strutture Asilo Nido Comunale "Grillo Parlante" sito in Capannori, Via Guido Rossa, idonea per accogliere i bambini nella fascia di età 0 – 12 mesi (piccolissimi) e Scuola Primaria in frazione Marlia,

Via della Rimembranza, idonea per accogliere i bambini nella fascia di età 13 – 36 mesi (medi e grandi), con Determinazione Dirigenziale n. 447 del 08 aprile 2016 del Servizio Servizi alla Persona stabiliva di trasferire temporaneamente, per il periodo aprile 2016 – luglio 2016, le attività educative dall’Asilo Nido “Cosimo Isola” presso appositi spazi individuati nelle strutture sopra citate, in modo tale da garantire al Consorzio So. & CO. lo svolgimento delle attività oggetto della Concessione fino alla completa ristrutturazione dell’Asilo Nido “Cosimo Isola” di Lammari, nonché di rimandare, vista l’urgenza di provvedere, a successivi atti la definizione degli aspetti contrattuali con il soggetto concessionario;

CHE il Consorzio So. & CO. si dichiarava disponibile a proseguire e dunque effettivamente proseguiva lo svolgimento del servizio al medesimo affidato nei nuovi locali sopra citati;

CHE non è stato possibile per l’affidatario, stante la persistente inagibilità dei locali, tornare a svolgere il servizio in questione, a partire da settembre 2016, presso l’Asilo Nido “Cosimo Isola” di Lammari;

CHE l’Amministrazione Comunale, con varie Determinazioni Dirigenziali del Servizio Servizi alla Città, ha ritenuto opportuno procedere ad effettuare lavori di adeguamento della Scuola Primaria di Marlia in frazione Marlia, Via della Rimembranza, necessari per poter disporre, a partire dal mese di settembre 2016, di spazi idonei per accogliere, oltre ai bambini nella fascia di età 13 – 36 mesi (medi e grandi), anche i bambini nella fascia di età 0 – 12 mesi (piccolissimi), in modo da concentrare così momentaneamente lo svolgimento del servizio affidato al Consorzio So. & CO. presso un’unica sede, sopra specificata, peraltro collocata a breve distanza rispetto a quella

originariamente indicata in sede di gara, anziché presso n. 02 (due) sedi (come è stato necessario per il periodo Aprile-Luglio 2016), in attesa della piena agibilità ed usufruibilità dell'Asilo Nido "Cosimo Isola" con sede in frazione Lammari, originariamente individuato quale luogo di svolgimento del servizio e dunque, fino al momento in cui sarà effettivamente possibile e doveroso per il concessionario tornare a svolgere il servizio in questione presso la sede originariamente indicata in sede di gara;

CHE il Consorzio So. & CO. si è dichiarato disponibile a svolgere il servizio in questione, a partire dal mese di settembre 2016 fino al momento in cui verrà dichiarato nuovamente agibile e pienamente usufruibile l'Asilo Nido "Cosimo Isola" con sede in frazione Lammari, senza pretendere alcun ulteriore aumento del corrispettivo ed a proseguire poi, da tale momento, lo svolgimento del servizio presso la suddetta sede originariamente indicata in sede di gara sempre alle condizioni risultanti dall'esito della gara;

Quanto sopra premesso fra i su indicati componenti, di comune accordo si conviene e stipula quanto segue:

Articolo 1

(premesse)

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente scrittura privata.

Articolo 2

(generalità ed oggetto della concessione)

L'Amministrazione appaltante, come sopra costituita e generalizzata, conferisce all'Impresa appaltatrice, come sopra costituita e generalizzata, che accetta, la concessione del servizio educativo per la prima infanzia presso

l'Asilo Nido "Cosimo Isola" con sede in frazione Lammari, fatto salvo il momentaneo svolgimento del servizio, nel periodo Aprile 2016 – Luglio 2016, presso le strutture Asilo Nido Comunale "Grillo Parlante" sito in Capannori, capoluogo, Via Guido Rossa, idonea per accogliere i bambini nella fascia di età 0 – 12 mesi (piccolissimi), e Scuola Primaria in frazione Marlia, Via della Rimembranza, idonea, in quel periodo, esclusivamente per accogliere i bambini nella fascia di età 13 – 36 mesi (medi e grandi), e fatto altresì salvo il momentaneo svolgimento del servizio presso la Scuola Primaria in frazione Marlia, Via della Rimembranza sia relativamente ai bambini nella fascia di età 0 – 12 mesi (piccolissimi), negli spazi appositamente resi idonei, sia relativamente ai bambini nella fascia di età 13 – 36 mesi (medi e grandi), a partire dal mese di settembre 2016 fino al momento, allo stato non individuabile, in cui verrà dichiarato nuovamente agibile e pienamente usufruibile l'Asilo Nido "Cosimo Isola" con sede in frazione Lammari, originariamente individuato quale luogo di svolgimento del servizio e dunque fino al momento in cui sarà effettivamente possibile e doveroso per il concessionario tornare a svolgere il servizio in questione presso la sede originariamente indicata in sede di gara.

Articolo 3

(osservanza del progetto, modalità di esecuzione dei servizi ed obblighi contrattuali)

L'affidamento del servizio viene concesso dall'Amministrazione appaltante ed accettato dall'Impresa appaltatrice, sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile di tutte le condizioni e le modalità, nessuna esclusa, di cui al Capitolato Speciale d'Appalto approvato con Determinazione Dirigenziale n.

721 del 19 giugno 2015 del Servizio Servizi alla Persona e che in copia, unitamente al bando di gara, alla relazione tecnico – illustrativa, al Documento Valutazione del Rischio Interferenze (D.U.V.R.I.), alla cauzione definitiva ed alla copia della polizza di assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi e verso i Prestatori d’Opera, vengono conservati nel fascicolo, debitamente firmati digitalmente dai contraenti e sebbene materialmente non allegati alla presente scrittura privata, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Inoltre, per quanto non contemplato nel Capitolato Speciale d’Appalto e nel bando di gara, le parti contraenti faranno riferimento a quanto previsto dalle norme del Codice Civile ed alla legislazione statale e regionale vigente in materia, nonché alle norme regolamentari comunali.

Articolo 4

(corrispettivo dell’appalto e modalità di pagamento)

Il corrispettivo dovuto per il pieno e perfetto adempimento della presente scrittura privata è fissato in un importo di € 1.450.020,00 (euro unmilionequattrocentocinquantamilaventi e centesimi zero), I.V.A. esclusa, per tutta la durata della concessione pari ad anni 10 (dieci), mentre gli oneri di sicurezza sono pari a zero, come da relazione del tecnico della sicurezza, acquisita in atti.

Considerato, inoltre, che al momento non è possibile determinare quando tornerà nuovamente agibile e pienamente usufruibile l’Asilo Nido “Cosimo Isola” con sede in frazione Lammari, originariamente individuato quale luogo di svolgimento del servizio e dunque quando sarà effettivamente possibile e doveroso per il concessionario tornare a svolgere il servizio in questione presso i suddetti locali, il concessionario accetta ed assume dunque l’impegno di

svolgere momentaneamente il servizio in questione, a partire dal mese di settembre 2016, presso la Scuola Primaria in frazione Marlia, Via della Rimembranza senza pretendere alcuna ulteriore integrazione del corrispettivo sopra indicato e di continuare poi a svolgere il servizio presso l'Asilo Nido "Cosimo Isola" con sede in frazione Lammari alle medesime condizioni risultante dalla presente scrittura privata nel momento in cui lo stesso verrà dichiarato nuovamente agibile e pienamente usufruibile per l'espletamento del servizio.

Il pagamento avverrà mediante presentazione di regolari fatture emesse mensilmente.

Gli avvisi di avvenuta emissione degli ordinativi di pagamento saranno inviati al seguente recapito mail: segreteria@soandco.org e/o al seguente recapito postale: Coop. SO. & CO. - Via E. Mattei, 293/F – 55100 Mugnano (Lu)

I mandati di pagamento saranno emessi sulla Tesoreria del Comune di Capannori ed il loro pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario presso uno degli Istituti di Credito che l'Impresa appaltatrice ha dichiarato dedicati ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 con propria nota del 06 ottobre 2015 e conservata in atti.

Articolo 5

(canone concessorio a carico dell'Impresa appaltatrice)

L'Impresa appaltatrice, come stabilito dall'articolo 5 del Capitolato Speciale d'Appalto, è tenuta al pagamento di una quota annuale di € 11.000,00 (euro undicimila e centesimi zero), I.V.A. esclusa, per tutta la durata contrattuale.

A seguito della chiusura, per i motivi già precedentemente ed ampiamente descritti, dell'edificio in cui inizialmente doveva svolgersi il servizio in parola,

è stato ritenuto necessario rivedere il canone concessorio sopra stabilito e con Determinazione Dirigenziale n. 179 del 13 febbraio 2017 del Settore Servizi alla Persona è stato affidato l'incarico di revisione del canone allo Studio "Marchi Bianchi e Associati" con sede in Lucca che ha comunicato, con propria nota protocollo n. 49634 del 10 luglio 2017, la nuova determinazione del canone di concessione, stabilita in € 13.500,00 (euro tredicimilacinquecento e centesimi zero) annue, somma calcolata tenendo conto dei costi relativi alle utenze ed attribuibili al servizio in parola (calcolabili in 11 (undici) mesi come stabilito dal Capitolato Speciale d'Appalto).

Il suddetto canone sarà soggetto a rivalutazione annuale sulla base dell'indice ISTAT prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (FOI) del costo della vita.

La quota suddetta dovrà essere versata all'Amministrazione appaltante annualmente in una unica soluzione.

Articolo 6

(rette di frequenza)

La retta di frequenza è interamente a carico della famiglia e sarà direttamente incassata e trattenuta dall'Impresa appaltatrice quale compenso per il servizio svolto.

Pertanto, per la gestione dei servizi di cui al presente contratto, all'Impresa appaltatrice è riconosciuto, per un massimo di 11 (undici) mesi l'anno, un compenso mensile unitario (I.V.A. esclusa se dovuta) per bambino iscritto nella forma di rette pagate dagli utenti, come di seguito specificato:

a) massimo € 300,00 (euro trecento e centesimi zero) mensili per ogni bambino con frequenza a tempo ridotto (fino alle ore 13,30);

b) massimo € 400,00 (euro quattrocento e centesimi zero) mensili per ogni bambino con frequenza a tempo pieno (fino alle ore 15,15);

c) massimo € 500,00 (euro cinquecento e centesimi zero) mensili per ogni bambino con frequenza a tempo pieno prolungato (fino alle ore 17,30).

Oltre alla rette mensile le famiglie sono tenute al pagamento del servizio di refezione in relazione ai numero di pasti consumati e l'importo dei buoni pasto dovrà essere pagato direttamente all'Amministrazione appaltante.

Nulla è dovuto dall'Amministrazione appaltante all'Impresa appaltatrice per utenti in tutto o in parte morosi.

Articolo 7

(durata dell'appalto – inadempimenti contrattuali e risoluzione – penali)

L'appalto avrà la durata di anni 10 (dieci), con inizio dal 01 settembre 2015 al 31 luglio 2025.

La presente scrittura privata potrà essere risolta secondo quanto stabilito dall'articolo 37 e 38 del Capitolato Speciale d'Appalto.

L'Amministrazione appaltante applicherà all'Impresa appaltatrice le eventuali penali stabilite come dall'articolo 37 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 8

(Documento Valutazione Rischio Interferenze – D.U.V.R.I.)

L'Impresa appaltatrice, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 29 del Capitolato Speciale d'Appalto, ha prodotto in data 18 agosto 2015 con Prot. n. 58.017/2015, il Documento Valutazione Rischio Interferenze – D.U.V.R.I. relativo alle attività svolte nell'ambito del servizio in parola, come regolato dal Decreto Legislativo n. 81/2008 e che viene allegato alla presente scrittura privata come meglio specificato al precedente articolo 3.

Articolo 9

(controversie)

Qualsiasi controversia derivante dall'esecuzione della presente scrittura privata, è demandata all'Autorità Giudiziaria competente in materia, fermo restando l'applicazione dell'istituto dell'accordo bonario nei casi espressamente previsti dall'articolo 240 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e sue successive modifiche ed integrazioni e/o la possibilità di ricorrere alla transazione di cui all'articolo 239 del suddetto Decreto Legislativo.

Tutte le controversie che non potranno essere definite in via bonaria, saranno attribuite alla competenza esclusiva del Foro di Lucca.

Articolo 10

(cauzione definitiva)

L'Impresa appaltatrice, a garanzia degli impegni assunti e da assumere con la presente scrittura privata, ha costituito, ai sensi delle Leggi e dei Regolamenti in vigore, la cauzione definitiva, ridotta del 50% (cinquanta per cento) in quanto in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee ai sensi dell'articolo 75, comma 7° del Decreto Legislativo n. 163/2006 e sue successive modifiche ed integrazioni, pari ad € 226.783,13 (euro duecentoventiseimilasettecentottantatre e centesimi tredici), corrispondente al 15,64 % (quindici virgola sessantaquattro per cento) dell'importo contrattuale, a mezzo polizza fideiussoria n. G17300A0539627 contratta in data 01 ottobre 2015 con la Compagnia di Assicurazioni Groupama Assicurazione S.p.A., Agenzia di Lucca, polizza che viene allegata alla presente scrittura privata come meglio specificato al precedente articolo 3.

Articolo 11

(polizza assicurativa)

L'Impresa appaltatrice, come previsto nel bando di gara e nell'articolo 33 del Capitolato Speciale d'Appalto, ha prodotto polizza assicurativa di Responsabilità Civile contro Terzi e verso Prestatori d'Opera che a qualunque titolo operino per suo conto ed interesse per qualsiasi evento o danno che possa causarsi a cose o persone che dovesse verificarsi nell'espletamento del servizio per tutta la sua durata, esonerando in maniera assoluta l'Amministrazione appaltante da qualsiasi responsabilità che dovessero verificarsi nell'espletamento del servizio per tutta la sua durata, con un massimale per sinistro di € 5.000.000,00 (euro cinquemilioni e centesimi zero) contratta in data 31 marzo 2018 con la Compagnia di Assicurazioni Reale Mutua Assicurazioni, Agenzia di Lucca e portante il n. 2018/032314706, polizza che in copia viene allegata alla presente scrittura privata come meglio specificato al precedente articolo 3.

La suddetta polizza sostituisce la precedente contratta in data 11 marzo 2010 con la Compagnia di Assicurazioni Unipol UFG Assicurazioni S.p.A., Agenzia di Lucca e portante il n. 1890/61/54968993 e sue successive appendici.

Della suddetta polizza dovrà essere presentata, con periodicità prevista dalla polizza medesima, la quietanza di intervenuto pagamento del premio, onde verificare il permanere della validità nel corso della intera durata del servizio.

Articolo 12

(subappalto)

E' fatto assoluto divieto all'Impresa appaltatrice di subappaltare totalmente o parzialmente la gestione del servizio.

Inoltre è vietata, sotto qualsiasi forma e a qualsiasi titolo, la cessione del

presente contratto, pena al risoluzione di diritto delle stesso.

Articolo 13

(osservanza norme del personale dipendente)

L'Impresa appaltatrice sarà tenuta all'osservanza delle disposizioni del Decreto Legislativo n. 81/2008 e sue successive modifiche ed integrazioni, nonché a quanto previsto dall'articolo 15 del Bando di Gara e dagli articoli 18 e seguenti del Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 14

(osservanza della privacy)

Ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE n. 679/2016 e dal Decreto Legislativo n. 193/2003, come modificato dal Decreto Legislativo n. 101/2018, i dati personali richiesti sono raccolti per le finalità inerenti la procedura, disciplinata per Legge, per l'aggiudicazione dell'appalto.

I dati personali raccolti potranno essere oggetto di comunicazione al personale dipendente dell'Amministrazione appaltante, Responsabile del Procedimento e, comunque, in esso coinvolto per ragioni di servizio, a tutti soggetti aventi titolo ai sensi della Legge 07 agosto 1990 n. 241 e del Decreto Legislativo n. 267/2000 ed ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla Legge in materia di appalti di servizi.

Il trattamento dei dati personali avverrà anche mediante strumenti informatici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza.

I diritti degli interessati sono quelli previsti dal Regolamento UE n. 679/2016 e dal Decreto Legislativo n. 193/2003, come modificato dal Decreto Legislativo n. 101/2018.

In considerazione del trattamento di dati personali che l'Impresa appaltatrice

effettuerà per conto dell'Amministrazione appaltante in forza della presente scrittura privata, si specifica che la stessa è tenuta al suddetto trattamento in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Tutti i dati personali trattati sono e debbono rimanere riservati e pertanto l'Impresa appaltatrice è tenuta ad adottare tutte le misure necessarie per la loro protezione, assumendo, in caso contrario, ogni responsabilità di Legge con particolare riferimento ai rischi di perdita, sottrazione od indebito trattamento.

E' fatto divieto all'Impresa appaltatrice ed al personale della stessa impiegato nel servizio, di utilizzare le informazioni assunte nell'espletamento dell'attività per fini diversi da quelli inerenti l'attività stessa.

Dovrà essere inoltre rispettato quanto previsto dall'articolo 40 del Capitolato Speciale d'Appalto per quanto applicabile.

Articolo 15

(domicilio dell'Impresa appaltatrice)

A tutti gli effetti della presente scrittura privata, l'Impresa appaltatrice elegge speciale domicilio presso il Palazzo Comunale.

Articolo 16

(spese contrattuali e registrazione)

Tutte le spese contrattuali, di registro ed accessorie, inerenti e conseguenti alla presente scrittura privata, nessuna esclusa ed eccettuata, sono ad esclusivo carico dell'Impresa appaltatrice, senza diritto di rivalsa e dichiara di accettarle.

La presente scrittura privata viene stipulata in esenzione dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 04 dicembre 1997 n. 460 in

quanto l'Impresa appaltatrice trattasi di Cooperativa Sociale Onlus.

Della presente scrittura privata, le parti richiedono la registrazione in misura fissa in quanto trattasi di appalto soggetto ad I.V.A.

Articolo 17

(norma per la prevenzione della corruzione)

Ai sensi dell'articolo 53, comma 16 ter del Decreto Legislativo n. 165/2011 e sue successive modifiche ed integrazioni e così come modificato dalla Legge n. 190/2012 e sue successive modifiche ed integrazioni, l'Impresa appaltatrice, sottoscrivendo la presente scrittura privata, attesta di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'Amministrazione appaltante durante il triennio successivo alla loro cessazione del rapporto di lavoro.

Articolo 18

(obblighi derivanti dal Codice di Comportamento del Dipendente

Pubblico)

L'Impresa appaltatrice, con la firma della presente scrittura privata, si obbliga al rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3° del Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, per quanto compatibili.

La violazione degli obblighi derivanti dal sopra citato Decreto costituisce causa di risoluzione della scrittura privata.

L'Impresa appaltatrice si obbliga, altresì, al rispetto del Codice di Comportamento del personale dell'Amministrazione appaltante, per quanto compatibile.

Articolo 19

(garanzia di protezione e riservatezza dei dati personali)

L'Amministrazione appaltante dichiara che, in esecuzione agli obblighi

imposti dal Regolamento UE n. 679/2016 e dal Decreto Legislativo n. 193/2003, come modificato dal Decreto Legislativo n. 101/2018 in materia di protezione dei dati personali, relativamente alla presente scrittura privata, potrà trattare i dati personali dell'Impresa appaltatrice sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di Legge.

Il trattamento dei dati personali avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati personali.

In qualsiasi momento potranno essere esercitati i diritti di cui agli articolo 15 e seguenti del Regolamento UE n. 679/2016.

Il titolare del trattamento dei dati personali è l'Amministrazione appaltante.

Per maggiori informazioni circa il trattamento dei dati personali, l'Impresa appaltatrice potrà visitare il sito www.comune.capannori.lu.it – sezione “Tutela dei dati personali”.

Articoli 20

(norme finali e di rinvio)

Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente scrittura privata e nei suoi allegati, si rinvia a quanto previsto dalla normativa vigente nazionale e Regionale Toscana in merito all'attività che ne costituisce oggetto ed alle disposizioni Regionali Toscane in ordine ai requisiti organizzativi e strutturali riferiti anche all'accreditamento ai sensi della Legge Regione Toscana n. 82/2009 e sue successive modifiche ed integrazioni ed al regolamento di attuazione del Decreto della Giunta Regione Toscana n.

206/2010 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Per il servizio complessivamente affidato si fa anche riferimento a quanto riguarda la materia dei contratti pubblici (Codice degli Appalti), alle disposizioni del Codice Civile e delle altre Leggi e Regolamenti in materia per quanto compatibili, oltre in particolare anche alla Legge Regione Toscana n. 38/2007 ed al Decreto della Giunta Regione Toscana n. 654/2008 in materia di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi e di tutela delle condizioni di lavoro.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale, ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e sue successive modifiche ed integrazioni e dalla normativa vigente in materia di appalti e concessioni, mentre gli allegati, di cui i contraenti dichiarano di aver già preso conoscenza, vengono anch'essi sottoscritti con firma digitale, formando parte integrante e sostanziale della presente scrittura privata, anche se ad esso materialmente non allegati e sono conservati nel fascicolo.

IL	IL PRESIDENTE CONSIGLIO DI
DIRIGENTE	AMMINISTRAZIONE SO. & CO.
DEL	(CONSORZIO PER LA
SETTORE	COOPERAZIONE E LA
SERVIZI	SOLIDARIETA') CONSORZIO DI
ALLA	COOP. SOCIALI SOCIETA' COOP.
PERSONA	SOCIALE O.N.L.U.S.

(Dr.ssa Maria Elisabetta Luporini)

(Signor Luca Giovanni Rinaldi)

firmato digitalmente

firmato digitalmente